

ALLEGATO 1.1

Capitolato speciale dell'assicurazione

R.C. AUTO E RISCHI ACCESSORI (amministrata con Libro Matricola)

La presente Polizza è stipulata tra

Comune di PRIGNANO SULLA SECCHIA

e

la Società/Impresa Assicuratrice
.....

Durata del contratto

dalle ore 24.00 del:	31.12.2020
alle ore 24.00 del:	31.12.2023

con scadenza primo periodo assicurativo

alle ore 24.00 del:	31.12.2021
---------------------	------------

DEFINIZIONI

1.0 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

- 1.1 Prova del contratto
- 1.2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- 1.3 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede
- 1.4 Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto
- 1.5 Durata del contratto
- 1.6 Estensione territoriale / Validità della garanzia all'estero (carta verde)
- 1.7 Risoluzione del rapporto assicurativo in caso di furto, rapina o appropriazione indebita
- 1.8 Oneri fiscali
- 1.9 Foro competente
- 1.10 Forma delle comunicazioni
- 1.11 Rinvio alle norme di legge e interpretazione del contratto
- 1.12 Amministrazione del contratto con Libro Matricola
- 1.13 Clausola broker
- 1.14 Coassicurazione e delega (se consentita dalla procedura di selezione per l'affidamento del contratto)
- 1.15 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

2.0 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VEICOLI A MOTORE (RCA)

- 2.1 Oggetto dell'assicurazione
- 2.2 Esclusioni e rivalsa
- 2.3 Periodi di osservazione della sinistrosità
- 2.4 Formula tariffaria
- 2.5 Rimborso nei limiti della franchigia
- 2.6 Passaggio di tariffa
- 2.7 Denuncia dei sinistri
 - 2.7.1 Procedure di Risarcimento Diretto (art. 149 della Legge)
 - 2.7.2 Procedura ordinaria di risarcimento (art. 148 della Legge)
 - 2.7.3 Procedura di Risarcimento del Terzo trasportato (art. 141 della Legge)
- 2.8 Gestione delle vertenze
- 2.9 Attestazione dello stato del rischio
- 2.10 Massimali assicurati

3.0 NORME AGGIUNTIVE CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEI RISCHI NON COMPRESI NELLA RCA OBBLIGATORIA

- 3.1 Responsabilità civile dei trasportati
- 3.2 Carico e Scarico
- 3.3 Veicoli speciali per trasporto di persone con disabilità
- 3.4 Ricorso terzi
- 3.5 Danni da inquinamento
- 3.6 Rivalsa dell'assicuratore per somme pagate in seguito all'inopponibilità di eccezioni al terzo danneggiato
- 3.7 Danni causati dal trasporto di vittime di incidenti della strada
- 3.8 Rottura cristalli
- 3.9 Ripristino airbag
- 3.10 Rimborso spese di immatricolazione e passaggio di proprietà
- 3.11 Garanzia contrassegno RCA e tassa automobilistica
- 3.12 Spese di noleggio di un veicolo
- 3.13 Perdita delle chiavi
- 3.14 Intervento, traino, recupero e trasporto del veicolo
- 3.15 Rientro dei passeggeri
- 3.16 Trasporto in ambulanza
- 3.17 Tutela legale, dissequestro e custodia

4.0 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE C.V.T. PER I DANNI DA INCENDIO, EVENTI SOCIO-POLITICI, EVENTI ATMOSFERICI, FURTO E RAPINA

- 4.1 Oggetto dell'assicurazione
- 4.2 Esclusioni
- 4.3 Adeguamento del valore assicurato e del premio
- 4.4 Franchigie
- 4.5 Denuncia dei sinistri
- 4.6 Determinazione dell'ammontare del danno
- 4.7 Procedura per la valutazione del danno
- 4.8 Pagamento dell'indennizzo

Capitolato speciale dell'assicurazione RCA e rischi accessori

4.9 Recupero delle cose rubate

4.10 Assicurazione presso diversi assicuratori

5.0 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE C.V.T. PER I DANNI KASKO

5.1 Oggetto dell'assicurazione

5.2 Esclusioni

5.3 Rinuncia al diritto di rivalsa

5.4 Adeguamento del valore assicurato e del premio

5.5 Franchigie

5.6 Denuncia dei sinistri

5.7 Determinazione dell'ammontare del danno

5.8 Procedura per la valutazione del danno

5.9 Pagamento dell'indennizzo

5.10 Assicurazione presso diversi assicuratori

SCHEDA TECNICA

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, utilizzati nel contratto, le Parti convengono di attribuire il significato di seguito precisato:

Accessori

- di serie - Gli equipaggiamenti, compresi accessori fonovisivi (apparecchi radio, radiotelefoni, lettori cd e dvd, registratori, televisori, navigatori satellitari ed altre apparecchiature similari, stabilmente fissati al veicolo), installati sul veicolo dalla casa costruttrice senza supplemento al prezzo base di listino.
- non di serie - Gli equipaggiamenti, compresi accessori fonovisivi (apparecchi radio, radiotelefoni, lettori cd e dvd, registratori, televisori, navigatori satellitari ed altre apparecchiature similari, stabilmente fissati al veicolo), installati sul veicolo dalla casa costruttrice o da altra ditta specializzata, contestualmente o successivamente all'acquisto, su richiesta e dietro pagamento di un supplemento al prezzo di listino.

Assicurato

La persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto o il cui interesse è protetto dall'assicurazione, comprese le persone che legittimamente utilizzano il veicolo.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Attestazione o Attestato sullo stato del rischio

Documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato.

Broker incaricato

Assiteca BSA Srl, mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, quale intermediario ai sensi dell'art. 109 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005.

Classe di Conversione Universale o C.U.

La classe di merito che, in base alla vigente normativa, è assegnata obbligatoriamente al contratto RCA, quale riferimento unico per tutte le Imprese di assicurazione, relativamente ai veicoli assicurati.

Compagnia o Società

L'Impresa Assicuratrice delegataria e le Imprese coassicuratrici (qualora previste)

Contraente

Il soggetto che stipula l'assicurazione, come indicato nella SCHEDA TECNICA di Polizza

Danno parziale

Il danno che comporta spese di riparazione inferiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Danno totale

Il danno che comporta spese di riparazione pari o superiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Degrado

Il deprezzamento del veicolo e delle sue parti dovuto ad usura e/o invecchiamento.

Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Franchigia

L'importo contrattualmente pattuito che rimane a carico dell'Assicurato e/o del Contraente in caso di sinistro.

Furto

Il reato consistente nella sottrazione della cosa assicurata a chi la detiene, perpetrata al fine di trarne profitto per sé o per altri (art. 624 C.P.).

Incendio

La combustione - con sviluppo di fiamma - che può autoestendersi e propagarsi.

Indennizzo

La somma pagata dalla Società all'Assicurato o al beneficiario in caso di sinistro.

Legge

Il Codice delle Assicurazioni Private di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e ss.mm. e ii.

Massimale

La somma fino a concorrenza della quale la Società presta l'assicurazione.

Polizza

Il documento che prova l'assicurazione.

Premio

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

Rapina

Il reato consistente nella sottrazione della cosa assicurata a chi la detiene, mediante violenza o minaccia alla persona, perpetrata per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto (art. 628 C.P.).

Regolamento

I Regolamenti di attuazione della Legge e le loro successive modifiche e integrazioni.

Risarcimento

La somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro.

Risarcimento diretto

La somma dovuta ai danneggiati dalla medesima Società che presta la copertura per il veicolo dagli stessi utilizzato.

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro.

Scoperto

La percentuale del danno indennizzabile (con l'eventuale minimo) che rimane a carico dell'Assicurato in caso di sinistro.

Scoppio

Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Valore Commerciale

Il valore di mercato esclusa ogni attribuzione di valore storico o d'epoca.

Veicolo

Ciascuno dei veicoli assicurati indicati nel Libro Matricola o incluso successivamente nell'assicurazione.

1.0 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1.1 Prova del contratto

L'assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto, fatta eccezione per quanto diversamente normato.

1.2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza e la Società avrà diritto al pagamento del premio entro i 90 giorni successivi all'effetto della presente assicurazione, a parziale deroga dell'art. 1901 del Codice Civile.

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.

Si conviene tra le parti di considerare a tutti gli effetti come data di avvenuto pagamento, quella dell'atto che conferisce ordine di liquidazione della spesa con richiesta di mandato al Settore Ragioneria del Contraente, a condizione che venga data comunicazione scritta alla Società degli estremi dell'atto.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n. 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento, ai fini dell'art. 1901 del Codice Civile, nei confronti della Società stessa.

L'Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente è tenuto ad effettuare in relazione alle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora richiamati nel presente articolo.

Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive è operante anche per le appendici contrattuali emesse a titolo oneroso, compresi eventuali rinnovi e proroghe.

1.3 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede

La Società presta la garanzia e determina il premio sulla base delle dichiarazioni del Contraente.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano, unicamente in caso di dolo. Resta fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.

1.4 Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto

Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, tali che se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza.

Il Contraente non è tenuto a comunicare le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.

La mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli Articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile, sempre che il Contraente o l'Assicurato non abbiano agito con dolo e fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

1.5 Durata del contratto

Le parti convengono e si danno reciprocamente atto che il Contraente non è qualificabile come consumatore ex art. 3 del D.Lgs. 6/9/2005 n° 206 e ss.mm.ii. (Codice del Consumo) e pertanto alle stesse parti non si applica il disposto dell'art. 170 bis del Codice delle Assicurazioni Private.

Il presente contratto ha la durata indicata nella Scheda Tecnica e cessa di avere effetto alla scadenza stabilita.

Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s'impegna tuttavia a prorogare l'assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 6 mesi oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio.

Il Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1 comma 13 del D.L. n. 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012 e ss.mm. e ii.), si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la sussistenza di condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dalla Società, nel caso in cui quest'ultima non sia disposta all'adeguamento delle condizioni economiche del contratto a tali migliori condizioni. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

Il Contraente ha inoltre la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi alla Società almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza annuale.

Mediante atto espresso - da comunicarsi alla Società con preavviso di 30 (trenta) giorni - il Contraente ha la facoltà di procedere alla ripetizione del contratto alle medesime condizioni economiche e normative per un ulteriore periodo non superiore ad anni 3 (tre).

1.6 Estensione territoriale / Validità della garanzia all'estero

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco e della Svizzera.

L'assicurazione vale altresì per tutti gli altri stati membri facenti parte del Council of Bureaux. La Società è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di assicurazione (già Carta Verde) alla stipulazione dell'assicurazione e ad ogni scadenza di rata successiva, a semplice richiesta del Contraente.

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro il limite delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto, fermi i termini e garanzie più favorevoli previsti dalla presente assicurazione.

1.7 Risoluzione del rapporto assicurativo in caso di furto, rapina o appropriazione indebita

Ai sensi dell'art. 122, comma 3°, della Legge, in caso di furto, rapina, appropriazione indebita del veicolo assicurato e di conseguente circolazione avvenuta contro la volontà del Contraente, l'assicurazione non ha effetto a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata alle autorità competenti. I danni successivamente causati dalla circolazione del veicolo sono risarciti dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, ai sensi dell'art. 283 della Legge.

Il Contraente ha diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, previa deduzione del premio relativo alla garanzia furto eventualmente prestata sul veicolo.

1.8 Oneri fiscali

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi all'assicurazione, sono a carico del Contraente, anche se ne sia stato anticipato il pagamento da parte della Società.

1.9 Foro competente

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto di assicurazione, è competente, a scelta del Contraente, il Foro ove ha sede lo stesso oppure l'Assicurato, fatto salvo quanto previsto dal D.lgs 28/2010 ss.mm. e ii.

1.10 Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni tra le parti debbono essere fatte in forma scritta, con lettera raccomandata o fax o posta elettronica o posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo a certificarne la provenienza.

1.11 Rinvio alle norme di legge e interpretazione del contratto

Unicamente per quanto costituisce integrazione necessaria e compatibile col presente capitolato normativo e - in ogni caso - per quanto regolamentato in senso più favorevole al Contraente e/o all'Assicurato, si fa espresso rinvio alle condizioni di assicurazione depositate dalla Società all'IVASS - in osservanza alle disposizioni della Legge e del Regolamento - che la Società stessa è tenuta ad allegare al contratto.

Ciò premesso la Società prende atto che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole per il Contraente e/o l'Assicurato.

Per quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

1.12 Amministrazione del contratto con Libro Matricola

La forma di amministrazione del contratto prevede un'unica polizza che ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da assicurarsi inizialmente - come descritti all'Allegato Elenco veicoli - e successivamente, purché intestati al P.R.A. al Contraente ovvero allo stesso locati in leasing o, se non intestati al P.R.A. a nome del Contraente, in uso allo stesso per l'esercizio delle sue attività istituzionali o per i quali abbia un interesse assicurabile.

Per i veicoli inclusi in garanzia o sostituiti nel corso della durata contrattuale, il premio sarà determinato con riferimento alla medesima tariffa ed alla normativa in base alle quali è stato stipulato il contratto.

Le esclusioni di veicoli sono ammesse in qualsiasi momento e - salvo il caso di risoluzione del rapporto assicurativo ai sensi dell'art. 122, comma 3°, della Legge - dovranno essere accompagnate dalla restituzione alla Società dei relativi certificati di assicurazione.

Per le inclusioni o le esclusioni di veicoli la garanzia prende effetto o cessa dalle ore 24 del giorno risultante dalla comunicazione scritta del Contraente recante la richiesta di inclusione e/o esclusione, purché non antecedente alla data di invio della comunicazione medesima, salva la facoltà della Società stessa di anticipare l'ora di decorrenza dell'assicurazione se ed in quanto ciò sia compatibile con il termine di ricevimento della richiesta.

Sono ammesse sostituzioni dei veicoli in caso di alienazione, demolizione, distruzione ed esportazione definitiva.

Per i veicoli assicurati per la rca con tariffa bonus malus o che preveda classi di merito, le eventuali sostituzioni avverranno conservando per il nuovo veicolo la classe di merito del veicolo sostituito, a condizione che la sostituzione sia effettuata entro 180 giorni dalla data di comunicazione dell'esclusione e che il veicolo da includere e quello da sostituire appartengano allo stesso settore tariffario. In caso di furto del veicolo, il veicolo sostitutivo fruirà della stessa classe di merito del veicolo sostituito.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360° per ogni giornata di garanzia.

La regolazione del premio relativa alle inclusioni, esclusioni e/o altre variazioni contrattuali, deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 120 giorni dal termine dell'annualità stessa.

Qualora la polizza sia stipulata con premio frazionato, la regolazione del premio è calcolata in base ai premi comprensivi dell'aumento per frazionamento.

La differenza attiva o passiva di premio risultante dalla regolazione dovrà essere corrisposta, dalla parte debitrice, entro il 90° giorno successivo alla data di ricevimento della relativa appendice da parte del Contraente.

Nel caso di dichiarazioni inesatte sui dati identificativi dei veicoli assicurati, la Società riconoscerà la piena validità dell'assicurazione, salvo il diritto agli eventuali conguagli di premio ad essa spettanti.

Se il Contraente non provvede al pagamento della regolazione del premio richiesto dalla Società, la stessa eserciterà, nei confronti del Contraente medesimo e limitatamente alla garanzia R.C.A., il diritto di rivalsa, totale o parziale, per i sinistri pagati causati dai veicoli ai quali la regolazione del premio si riferisce.

Per i sinistri riguardanti le garanzie Corpi Veicoli Terrestri, il mancato pagamento della regolazione premio nei termini previsti dal contratto, determina la sospensione delle medesime garanzie - ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile - limitatamente ai veicoli cui si riferisce la regolazione del premio.

1.13 Clausola broker

Il Contraente si avvale, per la gestione e l'esecuzione del presente contratto dell'assistenza e della consulenza del Broker incaricato.

Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione del presente contratto - con la sola eccezione di quelle riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall'una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker incaricato. Per effetto di tale pattuizione, ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker incaricato si intenderà come fatta alla Società e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker incaricato in nome e per conto del Contraente/Assicurato, si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

Resta inteso che il Broker incaricato gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto per tutto il permanere in vigore dell'incarico di brokeraggio, con l'impegno del Contraente a comunicarne alla Società l'eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto.

La Società dà e prende atto che il pagamento dei premi viene effettuato tramite il Broker incaricato e riconosce che il pagamento effettuato in buona fede dal Contraente al Broker incaricato si considera - ai fini di quanto disposto dall'art. 1901 C.C. - come eseguito nei confronti della Società e deve pertanto intendersi liberatorio per il Contraente.

Il Broker incaricato si impegna a dare una tempestiva comunicazione alla Società degli incassi realizzati per titoli relativi al presente contratto rilasciati dalla Società medesima procedendo quindi a regolarne i rispettivi importi con estratto

all'ultimo giorno del mese nel quale è stato effettuato l'incasso e alla corresponsione materiale dei premi entro il giorno 10 del mese successivo.

La remunerazione del Broker è a carico della Società nella misura percentuale pari al 6% (sei per cento) del premio imponibile dell'assicurazione.

1.14 Coassicurazione e delega (se consentita dalla procedura di selezione per l'affidamento del contratto)

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, ciascuna di esse deve essere indicata nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in espressa deroga all'articolo 1911 del Codice Civile - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicuratrici nei confronti del Contraente e dell'Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell'Assicurazione.

Rimane stabilito che:

- con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.
- tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
- i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker incaricato che provvederà a rimmetterli unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici. In caso di revoca dell'incarico al broker, e successivamente alla cessazione dello stesso, il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente direttamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;

Nel caso in cui il presente contratto di assicurazione sia aggiudicato a un raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell'art. 1911 del Codice Civile, essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del Contraente. La delega assicurativa è assunta dalla Società indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

1.15 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 e ss.mm. e ii.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

2.0 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VEICOLI A MOTORE (R.C.A.)

2.1 Oggetto dell'assicurazione

La Società, in conformità alle norme della Legge, assicura i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere - entro i limiti convenuti - le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi - compresi i passeggeri trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è stato effettuato il trasporto - dalla circolazione (compresa la sosta) dei veicoli descritti nel Libro Matricola che forma parte integrante del contratto alla data di effetto dell'assicurazione o inclusi successivamente nel periodo di validità della stessa.

L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione e/o dallo stazionamento dei veicoli in aree private.

La garanzia è operante anche per fatti dolosi commessi da persone delle quali il Contraente debba rispondere.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile:

- per i sinistri occorsi all'interno di depositi, autorimesse o officine;
- quando la garanzia sia prestata per un rimorchio, un semirimorchio, una macchina operatrice trainata o un carrello trainato, identificati con targa propria o con numero di telaio, per i danni a terzi derivanti dal mezzo in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovra a mano nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione; Quando i richiamati mezzi sono in circolazione agganciati al veicolo trainante, i danni causati a terzi sono coperti dall'assicurazione prestata per quest'ultimo;
- per i sinistri derivanti da scoppio di pneumatici, incendio dei veicoli, scariche elettriche dipendenti da corto circuito o dispersione di corrente;
- per i danni alle cose di proprietà dei terzi trasportati, ancorché non costituenti vero e proprio bagaglio;
- per i danni causati ai trasportati nel momento della salita o discesa dal veicolo, ovvero mentre sostano a portiere aperte sugli scalini di accesso al veicolo stesso;
- per i danni subiti dai dipendenti del Contraente caricati all'esterno dell'abitacolo per motivi di servizio.

La Società assicura altresì i rischi di responsabilità civile per danni a terzi non ricompresi nell'assicurazione RCA obbligatoria, in base alle Norme Aggiuntive di cui al seguente capitolo 3.0. A tale riguardo resta inteso che i massimali RCA indicati in polizza sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, unicamente per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti eventualmente dovuti a terzi in relazione alle previsioni delle specifiche Norme Aggiuntive e secondo i limiti espressamente disciplinati nelle stesse.

2.2 Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante:

- a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- b) nel caso di veicoli con targa prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni che ne disciplinano l'utilizzo;
- c) nel caso di veicolo utilizzato per esercitazioni alla guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi sia una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore secondo la normativa vigente;
- d) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- e) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 o 187 del D.Lgs. 30/4/92 n. 285, del relativo regolamento e successive modifiche.

Nei casi sopra elencati la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi, nei confronti dei quali non è possibile opporre eccezioni derivanti dal contratto, ai sensi della normativa vigente.

2.3 Periodi di osservazione della sinistrosità

Ai fini dell'applicazione delle regole evolutive previste dalle singole tariffe, devono considerarsi i seguenti periodi di effettiva copertura:

- 1° periodo - il periodo di osservazione inizia dal giorno di decorrenza della copertura assicurativa e termina 60 giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità assicurativa.
- Periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

2.4 Formula tariffaria

In relazione alla tipologia dei veicoli assicurati, l'assicurazione è stipulata, secondo le indicazioni della Scheda tecnica e/o del libro matricola che integrano la polizza, in base a una o più delle Formule tariffarie di seguito indicate:

a) Formula tariffaria "Bonus / Malus" o altra formula che preveda riduzioni / maggiorazioni di premio in assenza o in presenza di sinistri

L'assicurazione stipulata con tale formula tariffaria prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione". Si articola in diverse classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio crescenti o decrescenti e con tabella evolutiva riconducibile alle previsioni delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

b) Formula tariffaria "Franchigia fissa"

L'assicurazione stipulata con tale formula tariffaria prevede una franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro nell'ammontare precisato in polizza.

Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.

La Società conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

E' fatto divieto al Contraente di assicurare o, comunque di pattuire, sotto qualsiasi forma, il rimborso della franchigia indicata in polizza.

c) Formula tariffaria "Fissa" senza franchigia - con maggiorazione del premio per sinistrosità (Pejus)

L'assicurazione stipulata con tale formula tariffaria - *riguardo ai veicoli destinati al trasporto di cose, esclusi i carrelli, ai veicoli per usi speciali e per trasporti specifici* - prevede aumenti del premio in misura del 15% o del 25% se nel periodo di osservazione vengono pagati rispettivamente due sinistri nel primo caso e tre o più sinistri nel secondo caso.

I predetti aumenti sono applicabili anche nel caso di denuncia o richiesta di risarcimento per sinistri con danni a persone per i quali la Società abbia provveduto all'apposizione di una riserva per il presumibile importo del danno.

o, in sostituzione ed alternativa delle formule tariffarie precedentemente indicate, è stipulata unicamente nella forma seguente:

d) Formula tariffaria a premio fisso per settore veicolare

L'assicurazione stipulata con tale formula tariffaria prevede un premio fisso per settore veicolare e pertanto non trovano applicazione regole evolutive e variazione in aumento o diminuzione del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione.

2.5 Rimborso nei limiti della franchigia

Nel caso l'assicurazione sia stipulata nella forma tariffaria "**Franchigia fissa**", la Società - alla scadenza di ogni semestre - richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli importi liquidati ai terzi rientranti nel limite della franchigia prevista.

La Società formulerà la richiesta allegando l'elenco analitico delle liquidazioni. Il Contraente è tenuto a provvedere al relativo rimborso entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

2.6 Passaggio di tariffa

Il passaggio da una formula tariffaria ad un'altra può essere effettuato esclusivamente alla scadenza del contratto.

2.7 Denuncia dei sinistri

In caso di sinistro causato dalla circolazione del veicolo assicurato, il conducente del veicolo o, se persona diversa, il proprietario sono tenuti a denunciare il sinistro alla Società entro 5 giorni dal suo verificarsi.

In caso di mancata presentazione della denuncia la Società avrà diritto di rivalersi ai sensi dell'art. 1915 c.c. di quanto pagato (art. 144, 2° comma della Legge) esclusivamente nei confronti dell'Assicurato che abbia omesso dolosamente l'avviso di sinistro. Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

La denuncia del sinistro deve essere redatta, ai sensi dell'art. 143 della Legge sul modulo conforme al modello approvato dall'ISVAP "Modulo di constatazione amichevole di incidente" (c.d. "Modulo Blu") e deve contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso.

La denuncia deve essere completa dei dati anagrafici (Nome e Cognome, Luogo e Data di nascita, Residenza) e del Codice Fiscale del conducente che si trovava alla guida del veicolo al momento del sinistro, nonché, se noti, dei dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (Assicurato, Proprietario, Conducente del veicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e della individuazione delle Autorità intervenute.

2.7.1 Procedure di Risarcimento Diretto (art. 149 della Legge)

Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio della Repubblica Italiana in una collisione con un altro veicolo a motore identificato, targato ed assicurato per la responsabilità civile obbligatoria, riportando danni al veicolo e/o lesioni di lieve entità (art. 139, comma 2° della Legge) al conducente, si applica la procedura di risarcimento diretto (art. 149 della Legge) che consente all'Assicurato di essere risarcito direttamente dalla Società.

Tale procedura si applica, con le suddette modalità, anche a sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano anche in caso di collisione con un veicolo immatricolato nei suddetti stati.

In tutti gli altri casi oppure in caso di collisione con veicolo immatricolato all'estero, si applica la procedura di risarcimento "ordinaria" prevista dall'art. 148 della Legge.

La Società qualora sussistano i requisiti previsti dall'art. 149 della Legge, provvederà a risarcire, per quanto gli spetta, tempestivamente e direttamente all'Assicurato i danni subiti.

Qualora non sussistano i requisiti per l'attivazione della procedura di risarcimento diretto, la Società provvederà entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento ad informare l'Assicurato e trasmettere la documentazione raccolta all'Assicuratore del veicolo di controparte coinvolto nel sinistro.

In questo caso la richiesta del risarcimento dei danni deve essere nuovamente inoltrata dall'Assicurato alla compagnia assicuratrice del responsabile del sinistro e al proprietario del veicolo coinvolto, attivando così la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148 della Legge.

2.7.2 Procedura ordinaria di risarcimento (art. 148 della Legge)

Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto prevista al punto precedente, la richiesta del risarcimento dei danni subiti deve essere inoltrata dall'Assicurato direttamente alla compagnia di assicurazione del responsabile e al proprietario del veicolo di controparte.

2.7.3 Procedura di Risarcimento del Terzo trasportato (art. 141 della Legge)

Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente alla Società e per conoscenza al proprietario del veicolo. I danni saranno risarciti direttamente dalla Società, secondo quanto previsto dall'art. 141 della Legge.

2.8 Gestione delle vertenze

Nei casi in cui sia inapplicabile la procedura di Risarcimento diretto di cui agli artt. 149 e 150 della Legge, la Società assume, ai sensi dell'art. 1917 C.C., la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze, in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, a nome dell'Assicurato, designando legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.

La Società assume inoltre le spese di difesa in sede penale dei conducenti sino all'esaurimento del giudizio di secondo grado e di cassazione qualora sia concordemente ritenuto necessario ed opportuno, anche se i danneggiati sono già stati tacitati in sede civile.

La Società non rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano designati con il suo preventivo benestare e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. La Società riconosce tuttavia le spese per legali o tecnici designati dall'assicurato quando questi siano stati nominati per motivi di urgenza e non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere il preventivo assenso della Società stessa ovvero questa non si sia fatta parte diligente nella nomina di tali soggetti in tempo utile.

2.9 Attestazione dello stato del rischio

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, nei termini e con le modalità previsti al riguardo dal Regolamento IVASS, la Società deve rendere disponibile l'attestazione sullo stato del rischio, recante tutte le informazioni obbligatorie da fornire al Contraente ai sensi della vigente normativa IVASS.

Nel caso di coassicurazione, ove consentita, l'attestazione deve essere predisposta a cura della Società delegataria.

La Società non rilascia l'attestazione nel caso di:

- sospensione della garanzia nel corso del contratto;
- contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, fatte salve le eccezioni previste dalla specifica normativa vigente;
- cessione del contratto per trasferimento della proprietà del veicolo assicurato;

In caso di furto del veicolo senza ritrovamento, la Società è tenuta a rilasciare, su richiesta del Contraente ed entro 15 giorni, l'attestazione sullo stato del rischio relativa all'ultima annualità effettivamente conclusa; se al momento del furto il periodo di osservazione risulta concluso è riconosciuta la classe di merito di conversione universale (C.U.) che sarebbe stata assegnata alla scadenza.

L'attestazione viene resa disponibile anche nel caso di rinnovo dell'assicurazione.

2.10 Massimali assicurati

L'assicurazione è operante nei limiti dei massimali indicati nella Scheda Tecnica e/o in polizza. Se per ciascun veicolo è stato convenuto un massimale complessivo per sinistro, qualora i massimali indicati per i danni a persone e per i danni a cose non siano in tutto o in parte impegnati per la copertura dei danni a cui sono rispettivamente destinati, la somma assicurata residua sarà utilizzata dalla Società per fornire copertura del danno fino a concorrenza del massimale complessivo indicato per sinistro, che costituisce il massimo esborso a carico della Società stessa.

Qualora nel corso del contratto intervenga, ai sensi dell'art. 128 della Legge, l'adeguamento dei massimali minimi di legge, gli eventuali massimali assicurati dal presente contratto per importi inferiori ai nuovi minimi, verranno automaticamente adeguati dalla Società agli anzidetti nuovi valori minimi stabiliti dalla Legge.

**3.0 NORME AGGIUNTIVE CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE
DEI RISCHI NON COMPRESI NELLA RCA OBBLIGATORIA**

3.1 Responsabilità civile dei trasportati

La Società assicura la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni dagli stessi involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia del Contraente e/o dell'Assicurato e dei trasportati.

La garanzia è prestata entro i limiti dei massimali della responsabilità civile indicati in polizza.

3.2 Carico e Scarico

La Società assicura la responsabilità del Contraente e, se persona diversa, del committente, per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, ancorché eseguite con mezzi o dispositivi meccanici quando i detti mezzi o dispositivi meccanici sono stabilmente fissati sul veicolo e previsti in sede di immatricolazione del medesimo e/o da successiva modifica riportata nella carta di circolazione. Sono esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Non sono considerate terzi le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni.

3.3 Veicoli speciali per trasporto di persone con disabilità

L'assicurazione copre i danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i trasportati, durante le operazioni di salita e discesa dei passeggeri, anche effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici stabilmente installati sul veicolo assicurato.

3.4 Ricorso terzi

La Società nei casi di responsabilità dell'Assicurato in conseguenza di incendio o di esplosione o scoppio del veicolo assicurato, quando lo stesso non è in circolazione ai sensi del Codice, risponde - sino alla concorrenza di **euro 500.000,00** per sinistro - dei danni materiali e diretti causati dagli eventi suddetti alle cose di terzi.

Sono comunque esclusi i danni:

- alle cose in uso, custodia o possesso del Contraente o dell'Assicurato, fatta eccezione per il locale destinato a rimessa del veicolo;
- da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

3.5 Danni da inquinamento

Ad integrazione della copertura R.C. relativa alla circolazione del veicolo, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide, fluide e/o gassose dal veicolo assicurato e necessarie al suo funzionamento. Per danni da inquinamento dell'ambiente s'intendono quelli che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo, da parte delle sostanze sopra indicate.

La garanzia non opera:

- a) qualora il veicolo identificato non sia coperto dalla garanzia RCA prestata dalla Società;
- b) per i danni a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo;
- c) per danni conseguenti a operazioni di riempimento o svuotamento dei serbatoi di carburante del veicolo assicurato, effettuate non conformemente alle vigenti disposizioni di legge;
- d) se i terzi danneggiati non rientrano tra i soggetti considerati tali, dalla Legge, nei confronti dell'Assicurato, ovvero per i danni subiti da persone in rapporto di dipendenza con il Contraente, se occorsi in occasione di lavoro e/o servizio.

3.6 Rivalsa dell'assicuratore per somme pagate in seguito all'inopponibilità di eccezioni al terzo danneggiato

La Società, a parziale deroga dell'art. 2.2 delle Norme che regolano l'assicurazione RCA, rinuncia ad avvalersi dell'azione di rivalsa ad essa spettante ai sensi di legge, nei seguenti casi:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore, compreso il conducente alla guida dei veicoli per i quali, ai sensi dell'art. 139 del Codice della Strada, è richiesta la patente di servizio;
- nel caso di sinistro cagionato da conducente con patente scaduta, della quale sia stato omesso involontariamente di provvedere al rinnovo. La Società conserva il diritto di rivalsa nei confronti del conducente qualora la patente scaduta non venisse rinnovata entro 6 mesi dalla data del sinistro, salvo il caso in cui il mancato rinnovo sia conseguenza diretta ed esclusiva del sinistro stesso;
- nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti e alle indicazioni della carta di circolazione;

Capitolato speciale dell'assicurazione RCA e rischi accessori

- nel caso di veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che disciplinano l'utilizzo;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 o 187 del D.Lgs. 30/4/92 n. 285, del relativo regolamento e successive modifiche e integrazioni. Ricorrendo tale ipotesi la rivalsa sarà nei confronti del conducente, se applicabile a termini di legge e sarà limitata a un importo pari al 10% del danno, con il massimo di **euro 1.000,00**.

La Società non esercita rivalsa nei confronti del Contraente in tutti i casi previsti dall'art. 2049 del Codice Civile.

In ogni caso la Società rinuncia ad avvalersi dell'azione di rivalsa qualora al momento del sinistro risulti non sia stata effettuata la revisione del veicolo ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 285/1992 e ss.mm. e ii.

3.7 Danni causati dal trasporto di vittime di incidenti della strada

La società, previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa al Contraente - fino ad un massimo di **euro 1.000,00** per evento - le spese sostenute per eliminare i danni materiali causati all'interno del veicolo, in conseguenza del trasporto per soccorso di vittime di incidenti stradali, anche quando si tratti di animali. La garanzia è altresì operante quando il trasporto che ha provocato il danno sia stato effettuato per soccorso di infortunati o infermi, per fatto non connesso alla circolazione.

3.8 Rottura cristalli

La Società, previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa le spese sostenute dal Contraente per la sostituzione dei cristalli del veicolo assicurato, in conseguenza della rottura degli stessi dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi quando l'evento non sia indennizzabile con altra garanzia già prestata in polizza o con altro contratto stipulato separatamente con la Società. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di **euro 1.000,00** per ogni evento, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti e comprende le spese di installazione dei nuovi cristalli.

Sono escluse dalla garanzia le rigature, scheggiature e screpolature dei cristalli, salvo che dalle stesse risulti pregiudicata la sicurezza personale.

3.9 Ripristino airbag

La Società, previa presentazione di idonea documentazione e fino alla concorrenza di **euro 1.000,00** per evento, rimborsa le spese sostenute dal Contraente a seguito dell'attivazione dell'airbag dovuta a cause accidentali o per incidente da circolazione.

3.10 Rimborso spese di immatricolazione e passaggio di proprietà

In caso di incendio, furto o incidente da circolazione che comportino la perdita totale e definitiva del veicolo assicurato o l'antieconomicità della sua riparazione, la Società corrisponderà all'Assicurato - entro un limite massimo di **euro 1.000,00** - un indennizzo pari alle spese di immatricolazione e/o quelle relative al passaggio di proprietà ad altro veicolo sostenute al momento dell'acquisto del nuovo veicolo.

3.11 Garanzia contrassegno RCA e tassa automobilistica

La Società, qualora l'Assicurato perda la disponibilità del veicolo per incendio, furto o rapina totali, o per distruzione a seguito di sinistro, si impegna a corrispondere, congiuntamente alla liquidazione del sinistro stesso, un indennizzo pari:

- al rateo di premio, al netto delle imposte, dell'assicurazione RCA relativo al periodo intercorrente tra la data di avvenimento del sinistro e la data di scadenza della rata di premio pagata;
- alla quota della tassa automobilistica corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata.

Per l'anzidetta garanzia è stabilito un limite di indennizzo di **euro 1.000,00**.

3.12 Spese di noleggio di un veicolo

In caso di sequestro del veicolo conseguente a incidente stradale, la Società rimborserà all'Assicurato, a titolo di indennità, le spese (esclusi i costi di carburanti e lubrificanti) sostenute dal Contraente per il noleggio di un veicolo di caratteristiche similari. L'Assicurato è tenuto a produrre i documenti ufficiali comprovanti il provvedimento adottato dall'Autorità.

Per ogni singolo sinistro la Società rimborserà le spese di noleggio sino alla concorrenza massima dell'importo giornaliero di **50 euro** e per un periodo non superiore a **15 (quindici)** giorni.

3.13 Perdita delle chiavi

La Società, previa presentazione di regolare fattura, rimborsa - fino alla concorrenza di **euro 300,00** per sinistro - le spese sostenute dall'Assicurato a causa dello smarrimento o della sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato e/o di bloccaggio / sbloccaggio del sistema antifurto, per l'eventuale

sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio del sistema antifurto.

3.14 Intervento, traino, recupero e trasporto del veicolo

Qualora, a seguito di guasto meccanico, elettrico e/o di un evento assicurato dalla presente polizza nonché di danneggiamento a seguito di uscita di strada, scoppio o foratura di pneumatici, il veicolo non possa più procedere o non sia in grado di rientrare in strada autonomamente, la Società rimborsa - fino alla concorrenza di **euro 1.500,00** per evento - le spese documentate sostenute per la rimessa in strada, il recupero dello stesso e per il traino o il trasporto al più vicino punto di assistenza oppure fino alla sede di residenza abituale del Contraente o fino alla carrozzeria o autofficina di sua fiducia.

Limitatamente ai soli casi di scoppio o foratura di pneumatici sono rimborsate fino alla concorrenza di **euro 1.000,00** (per autocarri) e di **euro 500,00** (altri veicoli) complessive per evento, le spese necessarie per l'intervento e la manodopera per le riparazioni effettuate direttamente sul luogo dell'evento.

Salvo quanto diversamente precisato devono intendersi sempre esclusi dalla garanzia il costo dei pezzi di ricambio e le spese di manodopera necessarie per la riparazione dei danni.

La garanzia è operante anche qualora le suindicate operazioni di traino e/o recupero e trasporto, vengano effettuate dal contraente con mezzi propri o nelle sue disponibilità.

3.15 Rientro dei passeggeri

Qualora il veicolo assicurato non sia in grado di procedere autonomamente, la Società rimborsa le spese, purché documentate, sostenute dal Contraente e dalle persone trasportate sul veicolo, per il rientro alla residenza abituale, fino alla concorrenza di **euro 1.000,00** per sinistro.

3.16 Trasporto in ambulanza

La Società, a seguito di infortunio connesso alla circolazione del veicolo assicurato e previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa, fino alla concorrenza di **euro 1.000,00** per sinistro, le spese sostenute dal Contraente per il trasporto in ambulanza delle persone infortunate trovantisì a bordo del veicolo assicurato, dal luogo dell'incidente e fino al più vicino posto di soccorso (Pronto Soccorso, Ospedale o Casa di Cura).

3.17 Tutela legale, dissequestro e custodia

La Società assume a proprio carico, fino alla concorrenza di **euro 10.000,00** per evento, l'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali necessarie al proprietario e/o al conducente (se autorizzato) del veicolo assicurato allo scopo di:

- ottenere il risarcimento dei danni loro cagionati da terzi per effetto della circolazione del veicolo;
- resistere all'azione di terzi che abbiano subito danni per effetto della circolazione del veicolo, solo per la parte eccedente i limiti fissati nel terzo comma dell'art. 1917 CC;
- effettuare il ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente.

La garanzia comprende:

- a. le spese per l'intervento di un legale in sede giudiziale, sia civile che penale, o in sede stragiudiziale, comprese quindi le spese per la costituzione di parte civile;
- b. le spese peritali, compresi medici ed accertatori, per l'opera prestata in sede giudiziale, sia civile che penale, o in sede stragiudiziale;
- c. le spese per la difesa penale del conducente (se autorizzato) per reato colposo o contravvenzione, conseguenti all'uso del veicolo, per tutti i gradi di giudizio, anche dopo eventuale tacitazione della o delle parti lese, purché non promossi su impugnazione dell'Assicurato;
- d. le spese necessarie al dissequestro del veicolo assicurato, in caso di sequestro disposto a fini probatori dall'Autorità giudiziaria in conseguenza di incidente stradale, ivi comprese le spese di custodia;
- e. a condizione che la causa sia stata autorizzata dall'Impresa, le spese processuali a carico dell'assicurato in caso di soccombenza totale o reciproca e di compensazione per qualunque motivo, comprese quelle che l'assicurato sia tenuto a rimborsare alla controparte a seguito di transazione anch'essa autorizzata dall'Impresa.

La garanzia non comprende:

- le multe, le ammende e le sanzioni amministrative e pecuniarie di qualsiasi genere;
- le spese di giustizia penale;
- gli oneri fiscali (bollature di documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere);
- le spese sostenute nei casi in cui è ammessa la procedura di risarcimento diretto di cui all'Art. 149 della Legge;

L'assicurazione non è inoltre operante:

- per le controversie aventi ad oggetto sinistri gestiti dalla Società per conto della Compagnia assicuratrice del responsabile civile, in applicazione della normativa sul Risarcimento diretto, in attuazione degli Artt. 149 e 150 della Legge;

Capitolato speciale dell'assicurazione RCA e rischi accessori

- nel caso di controversia promossa contro il Contraente da un trasportato, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- in relazione a fatti derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove;
- per le controversie di natura contrattuale nei confronti della Società.

4.0 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE C.V.T. PER I DANNI DA INCENDIO, EVENTI SOCIO-POLITICI, EVENTI ATMOSFERICI, FURTO E RAPINA

(operanti limitatamente ai veicoli dei quali sia indicato in polizza il valore assicurato per la specifica garanzia)

4.1 Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza, nei limiti ed alle condizioni che seguono, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, compresi gli accessori di serie e - purché ad esso incorporate e validamente fissate - le attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato, derivanti dagli eventi di seguito indicati, anche nel caso in cui i detti eventi e i danni conseguenti siano derivati da colpa grave del Contraente e/o dell'Assicurato:

- a) **Incendio** - combustione con sviluppo di fiamma, scoppio od esplosione ed azione del fulmine;
- b) **Eventi socio-politici** - tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, atti di vandalismo;
- c) **Eventi atmosferici** e diversi - trombe d'aria, uragani, tempeste di vento - compresi i danni causati da cose cadute o trascinate per la forza del vento quando questa abbia prodotto danni su una pluralità di enti, assicurati o meno - alluvioni, allagamenti, inondazioni, caduta di grandine, neve, ghiaccio, pietre, frane, valanghe e slavine, sprofondamento di strade, crollo di ponti, edifici e manufatti in genere, anche dovuti a terremoto, caduta di aeromobili e/o loro parti e/o cose da essi trasportate;
- d) **Furto o rapina** - (consumati o tentati) compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del furto o della rapina;

Sono altresì compresi i danni da circolazione conseguenti al furto od alla rapina.

Gli accessori non di serie sono compresi in garanzia unicamente se ne sia stato computato il valore nell'ambito del valore assicurato del veicolo.

4.2 Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, sviluppo comunque insorto - controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
- b) provocati dolosamente dal Contraente e/o dalle persone di cui debba rispondere a norma di legge;
- c) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- d) limitatamente alla garanzia furto, patiti dai teloni di copertura di autocarri e motocarri, a meno che non siano danni conseguenti a furto totale.

4.3 Adeguamento del valore assicurato e del premio

La Società si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale ad adeguare il valore del veicolo assicurato al valore di mercato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del premio relativo.

4.4 Franchigie

L'assicurazione è prestata senza scoperti o franchigie in caso di sinistro.

4.5 Denuncia dei sinistri

In caso di sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, oppure alla Società, entro 15 giorni da quando l'ufficio assicurazioni del Contraente ne ha avuto conoscenza, con indicazione del tipo e dell'entità approssimativa del danno. Limitatamente ai danni derivanti da fatto costituente reato o presumibilmente tale (Furto, rapina, atti dolosi di terzi), il Contraente e/o l'Assicurato debbono inoltre presentare denuncia all'Autorità competente trasmettendone copia alla Società e conservando le tracce del danno salvo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile.

4.6 Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro e il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro.

Il danno, se parziale, viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro con l'avvertenza che:

- limitatamente alle parti meccaniche, il valore dei pezzi di ricambio viene ridotto del 5% per ogni anno intero di vita del veicolo, dalla data di prima immatricolazione, con il massimo del 50%, al fine di tenere conto del degrado;
- non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie, apportate al veicolo in occasione della riparazione nonché le spese di custodia e i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche fiscali;

- si considera perdita totale del veicolo assicurato anche il caso in cui l'ammontare del danno sia pari o superiore all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro e, in tale caso, la Società liquiderà il 100% dell'anzidetto valore commerciale;
- non si applicherà alcun degrado d'uso quando il sinistro si verifichi entro un anno dalla data di prima immatricolazione del veicolo.

L'indennizzo, anche in caso di danno totale, non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

L'imposta sul valore aggiunto concorre alla determinazione del valore del bene assicurato ed è indennizzabile esclusivamente in quanto l'Assicurato non abbia diritto al recupero della stessa in base alle norme fiscali vigenti.

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione, secondo quanto disposto dall'art. 1907 del Codice Civile, salvo il caso in cui l'anzidetto valore commerciale risultasse superiore al valore assicurato di non oltre il 20%.

4.7 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Il Contraente sostiene le spese del proprio perito e metà di quelle del terzo.

4.8 Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del sinistro, senza che sia stata fatta opposizione e sempre che il Contraente, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre alcuno dei casi previsti dalla norma "esclusioni".

4.9 Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, il Contraente deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In tale ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata solo per i danni subiti dalle stesse in conseguenza del sinistro.

4.10 Assicurazione presso diversi assicuratori

L'assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi oggetto del presente contratto, fermo l'obbligo di darne comunicazione, in caso di sinistro, a tutti gli assicuratori. Nel caso coesistano altre assicurazioni stipulate per gli stessi rischi resta convenuto che la Società risponderà per l'intero danno, nei limiti specifici previsti dal presente contratto, per quanto coperto dalla presente assicurazione ma non coperto dalla presente assicurazione ma non coperto dalle altre. Per quanto risulti viceversa efficacemente coperto dalle altre assicurazioni, la società risponderà – entro i limiti previsti dal presente contratto – della parte di danno eventualmente eccedente quello coperto dalle altre assicurazioni.

5.0 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE C.V.T. PER I DANNI KASKO

(operanti limitatamente ai veicoli dei quali sia indicato in polizza il valore assicurato per la specifica garanzia)

5.1 Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza, nei limiti ed alle condizioni che seguono, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, compresi gli accessori di serie e - purché ad esso incorporate e validamente fissate - le attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato, derivanti dagli eventi rientranti nella garanzia kasko come di seguito definita:

Kasko - collisione con veicoli, persone, cose, animali, urto contro ostacoli di qualsiasi genere (compresi oggetti scagliati da altri veicoli), ribaltamento, uscita di strada, causa fortuita, il tutto per effetto della circolazione, traino attivo o passivo, manovra o spinta a mano, su area pubblica o privata, anche nel caso in cui i detti eventi e i danni conseguenti siano derivati da colpa grave del Contraente e/o dell'Assicurato.

Gli accessori non di serie sono compresi in garanzia unicamente se ne sia stato computato il valore nell'ambito del valore assicurato del veicolo e i relativi danni si verifichino congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini della presente garanzia.

5.2 Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) subiti in occasione di atti di guerra, occupazione militare, invasione, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività, salvo che l'Assicurato provi che il danno non abbia alcun rapporto con tali eventi;
- b) provocati dolosamente dal Contraente e/o dall'Assicurato o dalle persone di cui essi debbano rispondere a norma di legge nonché dalle persone incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;
- c) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare, competizioni sportive e relative prove, salvo si tratti di gare di regolarità pura organizzate dall'A.C.I. o dalla F.M.I.

L'assicurazione non è inoltre operante qualora:

- il veicolo risulti condotto, al momento del sinistro, da persona priva della regolare abilitazione alla guida, salvo il caso di conducente con patente scaduta, della quale sia stato ommesso involontariamente di provvedere al rinnovo, sempre che la patente scaduta venga successivamente rinnovata entro 6 mesi dalla data del sinistro o l'eventuale mancato rinnovo sia conseguenza diretta ed esclusiva del sinistro stesso;
- sia accertato che, al momento del sinistro, il conducente si trovava alla guida in stato di ubriachezza o di alterazione psichica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti salvo se a comprovato scopo terapeutico.

5.3 Rinuncia al diritto di rivalsa

La Società, in caso di sinistro e ferma l'esclusione dei danni causati con dolo, rinuncia all'azione di rivalsa ad essa spettante - ai sensi dell'art. 1916 c.c. - nei confronti del conducente per le somme pagate, salvo il caso in cui la circolazione sia avvenuta senza il consenso del Contraente.

5.4 Adeguamento del valore assicurato e del premio

La Società si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale ad adeguare il valore del veicolo assicurato al valore di mercato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del premio relativo.

5.5 Franchigie

L'assicurazione è prestata senza scoperti o franchigie in caso di sinistro.

5.6 Denuncia dei sinistri

In caso di sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, oppure alla Società, entro 15 giorni da quando l'ufficio assicurazioni del Contraente ne ha avuto conoscenza, con indicazione del tipo e dell'entità approssimativa del danno.

5.7 Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro e il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro.

Il danno, se parziale, viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro con l'avvertenza che:

- limitatamente alle parti meccaniche, il valore dei pezzi di ricambio viene ridotto del 5% per ogni anno intero di vita del veicolo, dalla data di prima immatricolazione, con il massimo del 50%, al fine di tenere conto del degrado;

- non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie, apportate al veicolo in occasione della riparazione nonché le spese di custodia e i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche fiscali;
- si considera perdita totale del veicolo assicurato anche il caso in cui l'ammontare del danno sia pari o superiore all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro e, in tale caso, la Società liquiderà il 100% dell'anzidetto valore commerciale;
- non si applicherà alcun degrado d'uso quando il sinistro si verifichi entro un anno dalla data di prima immatricolazione del veicolo.

L'indennizzo, anche in caso di danno totale, non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

L'imposta sul valore aggiunto concorre alla determinazione del valore del bene assicurato ed è indennizzabile esclusivamente in quanto l'Assicurato non abbia diritto al recupero della stessa in base alle norme fiscali vigenti.

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione, secondo quanto disposto dall'art. 1907 del Codice Civile, salvo il caso in cui l'anzidetto valore commerciale risultasse superiore al valore assicurato di non oltre il 20%.

5.8 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale del foro competente.

Il Contraente sostiene le spese del proprio perito e metà di quelle del terzo.

5.9 Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del sinistro, senza che sia stata fatta opposizione e sempre che il Contraente, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti comprovanti che non ricorre alcuno dei casi previsti dalla norma "esclusioni".

5.10 Assicurazione presso diversi assicuratori

L'assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi oggetto del presente contratto, fermo l'obbligo di darne comunicazione, in caso di sinistro, a tutti gli assicuratori. Nel caso coesistano altre assicurazioni stipulate per gli stessi rischi resta convenuto che la Società risponderà per l'intero danno, nei limiti specifici previsti dal presente contratto, per quanto coperto dalla presente assicurazione ma non coperto dalle altre. Per quanto risulti viceversa efficacemente coperto dalle altre assicurazioni, la società risponderà – entro i limiti previsti dal presente contratto – della parte di danno eventualmente eccedente quello coperto dalle altre assicurazioni.

SCHEDA TECNICA

Contraente: Comune di PRIGNANO sulla SECCHIA (Prov. MO)
Via Mario Allegretti, 216 – 41048 Prignano sulla Secchia (MO)
C.F. 84002010365 - P.IVA 00729030361

durata del contratto: anni 3, con
effetto dal: 31/12/2020
scadenza il: 31/12/2023
scadenza prima rata il: 31/12/2021

Descrizione del rischio assicurato

Premesso che i veicoli oggetto dell'assicurazione sono quelli identificati nell'**Allegato ELENCO VEICOLI** - recante gli elementi per la valutazione del rischio, l'assicurazione è prestata per le seguenti garanzie:

- a. **RCA e Norme aggiuntive** (vedasi 3.0) per tutti i mezzi identificati nell'**Allegato ELENCO VEICOLI** o inclusi nell'assicurazione successivamente alla data di effetto della stessa;
- b. **Corpi Veicoli Terrestri (CVT) - Incendio, Eventi Socio – politici, Eventi Atmosferici e diversi, Furto e Rapina** (vedasi 4.0) e **Kasko** (vedasi 5.0), limitatamente ai veicoli per i quali sia indicato il rispettivo valore assicurato nell'**Allegato ELENCO VEICOLI** o nelle richieste di inclusione successive alla data di effetto dell'assicurazione, fatta salva l'indicazione di esclusione di una o più delle anzidette garanzie.

Forma tariffaria dell'assicurazione RCA

vedasi indicazione nell' **Allegato ELENCO VEICOLI**

Massimali assicurati RCA

per ogni mezzo assicurato, esclusi autobus/scuolabus

- ☐ **euro 15.000.000,00** complessivamente per sinistro, indipendentemente dal numero dei danneggiati

per ogni autobus/scuolabus eventualmente assicurato

- ☐ **euro 32.000.000,00** complessivamente per sinistro, indipendentemente dal numero dei danneggiati

Determinazione del premio

Il premio viene determinato in base ai dati indicati nell'**Allegato ELENCO VEICOLI**, redatto in relazione alla situazione di rischio conosciuta alla data di inizio della procedura di selezione esperita per l'affidamento del contratto.

Lo stesso è suscettibile di modifica in base:

1. alle risultanze degli attestati di rischio alla data di effetto del presente contratto, limitatamente alla garanzia RCA;
2. alle variazioni intervenute, per inclusione o esclusione di veicoli, prima della data di effetto del presente contratto.

Le tariffe applicate in sede di offerta devono intendersi valide per l'intera durata del contratto e sue eventuali proroghe, fatta unicamente eccezione per le variazioni derivanti dall'applicazione di regole evolutive e variazioni dei premi in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, quando l'offerta sia riferita a una delle formule tariffarie di cui all'art. 2.4 lett. a) e c).

Relativamente alle garanzie Corpi Veicoli Terrestri, ove rese operanti, si applicano, per l'intera durata contrattuale, le tariffe che la Società è tenuta a indicare in sede di offerta per le diverse tipologie di veicoli assicurati e ad unire all'assicurazione quali parti integranti del contratto.

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

LA SOCIETÀ

IL CONTRAENTE

Allegato al Capitolato Speciale dell'assicurazione RCA del COMUNE DI PRIGNANO sulla SECCHIA - ELENCO VEICOLI

N.	Classe	Marca / Modello	Targa	1^ imm.	Forma tariffaria	Classe CU	Massimale assicurato RCA (€)	Alim.	CV	Kw	Q.li	Posti	Valore ass.to CVT	I	F	K	ESP	EATM	GACC
1	Autocarro c/proprio	Fiat Strada c/traino	DG231LS	feb-07	B/M	7	15 milioni	D	35				//	No	No	No	No	No	SI
2	Autocarro c/proprio	Fiat Doblò	DX711BN	apr-09	B/M	2	15 milioni	D	20				//	No	No	No	No	No	SI
3	Autocarro c/proprio	Fiat Iveco	EA058HY	mar-10	B/M	2	15 milioni	D			150		//	No	No	No	No	No	SI
4	Autovettura	Fiat Punto	AR748TB	set-97	B/M	1	15 milioni	B	13	40			//	No	No	No	No	No	SI
5	Autovettura	Fiat Punto	CM650FN	apr-04	B/M	1	15 milioni	B	14	44			//	No	No	No	No	No	SI
6	Autovettura	Fiat Punto	CM651FN	apr-04	B/M	1	15 milioni	B	14	44			//	No	No	No	No	No	SI
7	Autovettura	Fiat Punto	DL096WH	feb-08	B/M	1	15 milioni	B	14	44			//	No	No	No	No	No	SI
8	Autovettura	Fiat Punto 1.2 5p	DR410XY		B/M	1	15 milioni	B	14	44			//	No	No	No	No	No	SI
9	Autobus / Scuolabus	Fiat Iveco	CM552FP	apr-04	B/M	1	32 milioni	D				29	//	No	No	No	No	No	SI
10	Autobus/Scuolabus	Fiat Iveco	BR675LK	ott-01	B/M	1	32 milioni	D				36	//	No	No	No	No	No	SI
11	Macchina oper.semov.	CNH France	AEZ862	mar-06	B/M	6	15 milioni	D			82		//	No	No	No	No	No	SI
12	Autovettura	Fiat Ducato	FH555YD	mar-17	B/M	14	15 milioni	D	22	110			//	No	No	No	No	No	SI
13	Autocarro	Fiat Iveco	CA743ZS		B/M	12	15 milioni	D			35		//	No	No	No	No	No	SI

Legenda

I	INCENDIO
F	FURTO
K	KASKO
ESP	EVENTI SOCIO-POLITICI
EATM	EVENTI ATMOSFERICI E NATURALI
GACC	GARANZIE ACCESSORIE